

illecito penale e illecito amministrativo la Corte costituzionale ribadisce, infatti, che la concezione sostanziale della sanzione, secondo la Corte europea, non incide sulla distinzione, propria del diritto nazionale, tra sanzione amministrativa e sanzione penale costituzionale, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

Infine, la Corte afferma che erronea sarebbe l'esistenza dell'obbligo di interpretare la sentenza Varvara in modo univoco nel senso che la confisca urbanistica possa essere disposta solo unitamente ad una sentenza di condanna da parte del giudice per il reato di lottizzazione abusiva. *“Solo nel caso in cui si trovi in presenza di un diritto consolidato o di una sentenza pilota, il giudice italiano sarà vincolato a recepire la norma individuata a Strasburgo, adeguando ad essa il suo criterio di giudizio per superare eventuali contrasti rispetto ad una legge interna, anzitutto per mezzo di «ogni strumento ermeneutico a sua disposizione», ovvero, se ciò non fosse possibile, ricorrendo all'incidente di legittimità costituzionale (sentenza n. 80 del 2011)”. Sembra così delinearsi un nuovo criterio da seguire da parte del giudice comune a seconda del tipo di contrasto rilevato tra diritto convenzionale “vivente” e diritto interno basato sul contenuto in concreto della giurisprudenza della Corte europea.*

3.9. Diritto a un doppio grado di giudizio in materia penale e principio del *ne bis in idem* (articoli 2 e 4, Protocollo 7 Cedu).

La questione sollevata è quella del trattamento sanzionatorio di informazioni manipolative del mercato di strumenti finanziari, risultante dall'art. 187-ter, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) nella parte in cui prevede la comminatoria congiunta della sanzione penale e della sanzione amministrativa in caso di definitività del procedimento penale, in violazione dell'art. 117, comma primo, Cost., in relazione agli artt. 2 e 4 del Protocollo n. 7 della Cedu, come interpretati dalla Corte Edu con sentenza 4 marzo 2014, Grande Stevens c.Italia, secondo la quale qualora nei confronti di un soggetto sono state comminate sanzioni amministrative ed esse siano divenute definitive, l'avvio di un processo penale sugli stessi fatti viola il principio del *ne bis in idem*. Nel caso di specie, secondo la Corte europea le sanzioni amministrative previste dalla disciplina italiana sugli abusi di mercato sono da considerarsi “penali” (Corte di cassazione, **ordinanza del 21 gennaio 2014**).

La questione sorge nel corso del procedimento di opposizione avverso il provvedimento con il quale la Consob ha irrogato la sanzione di 5 milioni di euro per responsabilità a titolo di manipolazione del mercato per la diffusione di notizie false o fuorvianti in merito a strumenti finanziari, in violazione dell'art. 187-ter del TUF, ipotesi sanzionata penalmente dall'art. 185 del medesimo decreto legislativo, per la quale il trasgressore era già stato condannato con sentenza definitiva di patteggiamento (pena poi condonata per indulto).

A giudizio del remittente rileva l'ecceppita violazione del *ne bis in idem*, posta l'identità del fatto sanzionato penalmente e quello per il quale è stata applicata la sanzione amministrativa di 5 milioni di euro. L'inciso dell'art. 187-ter, comma 1 del TUF "salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato" consentirebbe il cumulo della sanzione penale e di quella amministrativa. Anche se il procedimento innanzi alla Consob è amministrativo, le sanzioni inflitte possono essere considerate come penali, alla luce della natura repressiva, all'eccessiva severità ed alla loro ripercussione sugli interessi del condannato, secondo gli indici elaborati dalla Corte Edu per qualificare una sanzione come pena. a prescindere dalla loro qualificazione formale.

L'articolo 187-bis del TUF è oggetto di altra questione di costituzionalità incentrata sulla parte in cui, nel sanzionare l'abuso di informazioni privilegiate la norma prevede "Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato" anziché "Salvo che il fatto costituisca reato". In via subordinata viene eccepita l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 c.p.p. nella parte in cui non prevede l'applicabilità della disciplina del secondo giudizio al caso in cui l'imputato sia stato giudicato, con provvedimento irrevocabile, per il medesimo fatto nell'ambito di un procedimento amministrativo per l'applicazione di una sanzione alla quale debba riconoscersi natura penale ai sensi della Cedu (**Corte di cassazione, ordinanza del 15 gennaio 2015**).

Questa questione sorge nel corso del procedimento penale per abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF), reato per il quale l'imputato era stato condannato a un anno di reclusione e a 50.000 euro di multa, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile Consob. Successivamente alla condanna penale, con sentenza definitiva la Corte di appello di Roma aveva rigettato l'opposizione avverso la delibera della Consob che aveva applicato la sanzione pecuniaria per la violazione dell'art. 187-bis TUF. A giudizio del remittente rileva l'ecceppita violazione del *ne bis in idem*, posta l'identità del fatto sanzionato penalmente e quello per il quale è stata applicata la sanzione amministrativa di euro 350.000,00 più accessori. L'inciso dell'art. 187-bis comma 1 del TUF "salve le sanzioni penali" consentirebbe il cumulo della sanzione penale e di quella amministrativa.

3.10. Diritto al rispetto della vita privata e familiare e divieto di discriminazione - Procreazione medicalmente assistita (articoli 8 e 14 Cedu)

Ancora una volta la legge n. 40 del 2004 sulla procreazione medicalmente assistita, è sottoposta allo scrutinio di costituzionalità. Le questioni sollevate riguardano in particolare:

gli articoli 13, commi 3, lett. b), e 4, e 14, commi 1, lett. b), e 6 nella parte in cui prevedono quali ipotesi di reato le condotte rappresentate dalla selezione eugenetica degli embrioni, anche nei casi in cui la stessa sia finalizzata all'impianto dei soli embrioni non affetti da malattie genetiche, nonché del divieto della crioconservazione e della soppressione degli embrioni soprannumerari

qualora finalizzate ad evitare l'impianto di quelli risultanti portatori di tali patologie (**Tribunale di Napoli, ordinanza del 3 aprile 2014**). Il carattere assoluto dei divieti di esame diagnostico degli embrioni e di trasferimento dei soli embrioni sani o portatori sani delle patologie sarebbe l'effetto dell'irragionevole bilanciamento della tutela dell'embrione con l'interesse costituzionalmente rilevante del rispetto della vita privata connesso all'esigenza di tutela della salute, in contrasto con il diritto costituzionalmente tutelato della coppia ad un figlio sano e con il diritto all'autodeterminazione della persona nelle scelte procreative;

l'art. 13, commi 1, 2 e 3, nella parte in cui prevedono il divieto di qualsiasi ricerca clinica o sperimentale sull'embrione che non risulti finalizzata alla tutela della salute ed allo sviluppo dello stesso, anche rispetto ad embrioni non più impiegabili per fini procreativi e destinati all'autodistruzione, e **dell'art. 6, comma 3**, della medesima legge n. 40 nella parte in cui prevede il divieto assoluto di revoca del consenso alla PMA dopo l'avvenuta fecondazione dell'ovulo (**Tribunale di Firenze, ordinanze del 7 dicembre 2012 e n. 166 del 2013**). Il carattere assoluto del divieto di utilizzare per la ricerca clinica gli embrioni residuati da procedimento di PMA se non finalizzata alla tutela degli stessi, anche se non impiegabili per fini procreativi e destinati all'autodistruzione, sarebbe l'effetto dell'irragionevole bilanciamento della tutela dell'embrione con l'interesse costituzionalmente rilevante alla ricerca scientifica, connesso all'esigenza di tutela della salute, in violazione con la libertà di autodeterminazione della persona.

Le citate ordinanze deducono il contrasto con le norme della Cedu che stabiliscono il diritto al rispetto della vita privata familiare, come interpretate dalla Corte Edu nella sentenza 28 agosto 2012, nel caso *Costa e Pavan c. Italia*, divenuta definitiva l'11 febbraio 2013, relativa ad un caso simile a quello all'esame nel giudizio *a quo*. La Corte di Strasburgo, constatato che il divieto di eseguire test diagnostici su un embrione, per stabilire se è portatore di caratteri ereditari che comporteranno una malattia grave per il bambino che dovrà nascere, costituisce un'ingerenza nel diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita privata e familiare in violazione dell'art. 8 della Cedu, ha ritenuto incoerente il sistema legislativo italiano poiché, da un lato, esso vieta l'impianto limitato ai soli embrioni non affetti dalla malattia di cui i ricorrenti sono portatori sani, dall'altro, autorizza i ricorrenti ad abortire un feto affetto da quella stessa patologia. Inoltre, il diritto dei coniugi di generare un figlio non affetto dalla malattia genetica di cui sono portatori rientra nel campo della tutela offerta dall'art. 8 della Cedu, costituendo una forma di espressione della vita privata e familiare. In esecuzione di detta sentenza il Tribunale di Roma, con ordinanza del 26 settembre 2013, ha riconosciuto a favore della coppia il diritto alla fecondazione assistita, con la possibilità della diagnosi preimpianto degli embrioni.

3.11. Diritto alla vita privata e familiare. Riconoscimento della sentenza straniera che ha pronunciato l'adozione del minore in favore del coniuge del genitore dello stesso sesso (articolo 8 Cedu)

Pende dinanzi alla Corte la questione di legittimità costituzionale degli artt. 35 e 36 della legge 4 maggio 1983, n. 184 nella parte in cui, come interpretate secondo diritto vivente, non consentono al giudice di valutare nel caso concreto, se risponda all'interesse del minore adottato all'estero, il riconoscimento della sentenza straniera che abbia pronunciato la sua adozione in favore del coniuge del genitore, a prescindere dal fatto che il matrimonio stesso abbia prodotto effetti in Italia, come la fattispecie tra persone dello stesso sesso (**Tribunale dei minori di Bologna, ordinanza del 10 novembre 2014**).

La fattispecie all'esame del giudice *a quo* riguarda il riconoscimento in Italia, ai sensi dell'art. 41 della legge 31 maggio 1995, n. 218, del provvedimento di adozione formato negli Stati Uniti, riconoscibilità che, in quanto costitutivo di rapporti di famiglia, richiede che il provvedimento non sia nella sostanza contrario all'ordine pubblico. Il medesimo art. 41 dispone che restano ferme le disposizioni in materia di adozione dei minori, ovvero le disposizioni censurate che prevedono un giudizio di delibazione del provvedimento estero per le adozioni internazionali di minori. Secondo il diritto vivente formatosi sugli artt. 35 e 36 della legge n. 184 del 1983 il riconoscimento dell'adozione pronunciata all'estero non può avere mai luogo ove contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, tra i quali vi è quello secondo cui l'adozione è consentita solo a coniugi uniti in matrimonio, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 184 del 1983 (cfr. Cassazione 14 febbraio 2011, n. 3572).

Le disposizioni censurate contrasterebbero con le norme della Cedu che stabiliscono il diritto al rispetto della vita privata familiare e il divieto di discriminazione, come interpretate dalla Corte Edu nella sentenza 19 febbraio 2013, *X ed altri c. Austria*, secondo la quale la coppia formata da persone dello stesso sesso è, comunque, da considerare come famiglia. Nel caso esaminato dalla Corte europea, analogo a quello in esame, due donne, unite da una stabile relazione omosessuale, lamentavano il rigetto della richiesta avanzata da una di loro di adottare il figlio dell'altra senza rottura del legame giuridico tra madre biologica e figlia. La Corte, osservando che in Austria, diversamente che in altri Paesi europei, non è consentito il matrimonio tra persone dello stesso sesso, e richiamando la Convenzione dei diritti del fanciullo di New York in base alla quale il canone da tenere in maggior considerazione è costituito dal miglior interesse del minore, ha ritenuto discriminatoria, la legge austriaca che non consente l'adozione in tali casi, concessa invece alle coppie di fatto eterosessuali. La Corte ha concluso che i giudici austriaci non sono stati messi in grado di esaminare nel merito la domanda di adozione onde valutare se quanto chiesto corrispondesse o meno all'interesse effettivo del minore.

3.12. Diritto alla vita privata e familiare. Rettificazione giudiziale di attribuzione di sesso (articolo 8 Cedu)

Oggetto di contestazione è l'art. 1, primo comma, della legge 14 aprile 1982, n. 164 nella parte in cui subordina la rettificazione di attribuzione di sesso alla intervenuta modificazione dei caratteri sessuali della persona istante. Secondo il rimettente tale impostazione, obbligherebbe l'istante a sottoporsi ai trattamenti medico chirurgici necessari a modificare i propri caratteri sessuali primari, in tal modo comportando una irragionevole e ingiustificata limitazione all'esercizio del diritto della persona all'identità di genere, ossia del diritto di scegliere la propria identità sessuale a prescindere dal dato biologico e violando il diritto alla salute. Inoltre sarebbe violato il diritto al rispetto della vita privata e familiare sancito dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (**Tribunale di Trento, ordinanza del 20 agosto 2014**).

Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il diritto all'identità di genere, rientra a pieno titolo nella tutela prevista dall'art. 8 della Cedu (sentenze 11 luglio 2002 *Goodwin c. Regno Unito*, 29 aprile 2002, *Pretty c. Regno Unito*), poiché la tensione e lo squilibrio emotivo provocati dalla divergenza tra il ruolo ricoperto nella società da un transessuale operato e la condizione imposta dal diritto che rifiuta di riconoscerne il mutamento di sesso non possono essere considerati, a giudizio della Corte, un inconveniente di secondaria importanza discendente da una formalità.

II. IL PROCESSO DI ADESIONE DELL'UNIONE EUROPEA ALLA CEDU

1. GLI SVILUPPI DEL PROCESSO DI ADESIONE DELL'UNIONE EUROPEA ALLA CEDU

Nella Relazione relativa all'anno 2013⁹⁵ si riferiva dell'adozione, in data 5 aprile 2013, di un progetto di accordo per l'adesione dell'Unione europea alla Convenzione sui diritti dell'uomo, a seguito di quasi tre anni di negoziati tra i 47 Stati membri del Consiglio d'Europa e la Commissione europea.

Nel 2014 il perfezionamento del Progetto subiva una battuta d'arresto. Il Progetto riveduto di accordo, presentato a Strasburgo il 10 giugno 2013, veniva sottoposto dalla Commissione UE - che aveva condotto il negoziato - alla Corte di giustizia dell'Unione europea, come previsto ai dall'articolo 218, paragrafo 11, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

In data 18 dicembre 2014 la Corte di giustizia, in seduta plenaria, rendeva, ai sensi della precisata previsione del Trattato, il parere n. 2/13; con esso, la Corte riteneva che l'accordo di cui al Progetto:

“- è suscettibile di pregiudicare le caratteristiche specifiche e l'autonomia del diritto dell'Unione, in quanto non garantisce il coordinamento tra l'articolo 53 della CEDU e l'articolo 53 della Carta, non previene il rischio di lesione del principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri nel diritto dell'Unione e non prevede alcuna articolazione del meccanismo istituito dal Protocollo n. 16 con la procedura di rinvio pregiudiziale prevista dall'articolo 267 TFUE;

- è suscettibile di avere effetti sull'articolo 344 TFUE, in quanto non esclude la possibilità che talune controversie tra gli Stati membri o tra gli Stati membri e l'Unione, relative all'applicazione della CEDU nell'ambito di applicazione sostanziale del diritto dell'Unione, vengano portate dinanzi alla Corte EDU;

- non prevede modalità di funzionamento del meccanismo del convenuto aggiunto e della procedura di previo coinvolgimento della Corte che consentano di preservare le caratteristiche specifiche dell'Unione e del diritto dell'Unione, e

- lede le caratteristiche specifiche del diritto dell'Unione riguardo al controllo giurisdizionale degli atti, delle azioni o delle omissioni dell'Unione in materia di PESC, in quanto affida il controllo giurisdizionale di alcuni di tali atti, azioni od omissioni in via esclusiva ad un organo esterno all'Unione.”⁹⁶

Per tali ragioni la Corte riteneva il Progetto non compatibile con l'articolo 6, paragrafo 2, del Trattato dell'Unione Europea (TUE), né con il Protocollo n. 8 UE⁹⁷.

⁹⁵ Cfr. “L'esecuzione delle pronunce della corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello stato italiano - Legge 9 gennaio 2006, n. 12 - Relazione al parlamento - anno 2013, p. 13.

⁹⁶ Parere n. 2/13 della Corte di giustizia dell'Unione europea del 18 dicembre 2014

⁹⁷ Articolo 6 (ex articolo 6 del TUE):

“1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati. Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati. I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua

Il Parere, come detto, segna una battuta d'arresto nel procedimento di adesione non solo dal punto di vista politico-giuridico, ma anche procedurale. Infatti, va richiamato che, ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 11, del TFUE, a seguito di un "*parere negativo della Corte*", come nel caso di specie, "l'accordo previsto non può entrare in vigore, salvo modifiche dello stesso o revisione dei trattati".

Qualora, viceversa, la Corte avesse reso parere positivo, il procedimento non avrebbe conosciuto il regresso alla fase della negoziazione; l'accordo avrebbe comunque dovuto incontrare, ai sensi dell'art. 218, paragrafo 6, TFUE, l'approvazione del Parlamento europeo e il voto unanime del Consiglio, previa approvazione da parte degli Stati membri secondo le loro regole costituzionali, nonché ovviamente la ratifica di tutte le parti contraenti.

In questo quadro, appaiono premature previsioni circa l'evoluzione della riapertura dei negoziati. Può però ricordarsi che:

- a) da un lato, gli Stati membri, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, sono vincolati dall'art. 6 TUE che obbliga l'Unione all'adesione alla Cedu;
- b) dall'altro, l'Italia partecipa all'attività di negoziato nella convinzione della necessità di pervenire a un risultato utile, che tenga però conto del fatto che numerosi Stati membri dell'UE hanno sollevato dubbi circa il Progetto di accordo quale emerso a seguito del negoziato curato dalla Commissione, che non sempre aveva visto accolte anche le osservazioni italiane;
- c) nell'ambito della Conferenza ad Alto Livello tenutasi a Bruxelles in data 26-27 marzo 2015⁹⁸, su iniziativa della Presidenza belga del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa (e

interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni.

2. L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati.

3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali."

Protocollo (n. 8) dell'Unione europea relativo all'articolo 6, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea sull'adesione dell'Unione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

⁹⁸ La Conferenza ad Alto Livello, dal titolo "L'applicazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, una responsabilità condivisa", ha posto al centro della riflessione il concetto di "responsabilità condivisa", intesa come necessità che tutti gli attori coinvolti - Stati membri, Comitato dei Ministri e Corte EDU - contribuiscano attivamente al pieno ed effettivo funzionamento del sistema. Il testo della Dichiarazione, adottato all'unanimità al termine della Conferenza, si pone in linea di sostanziale continuità con il documento adottato nel 2012 a Brighton, soprattutto nei forti e continui richiami al ruolo del principio di sussidiarietà e del margine di apprezzamento.

Con riferimento alle principali criticità da affrontare, la Dichiarazione si sofferma sull'incidenza dei ricorsi di carattere ripetitivo sul totale del contenzioso pendente dinanzi alla Corte e sul tempo di trattazione, da parte dei giudici di Strasburgo, dei ricorsi non-ripetitivi e non manifestamente infondati, invitando al riguardo la Corte medesima a valutare l'introduzione di nuove procedure per la prioritizzazione dei ricorsi pendenti e la trattazione dei ricorsi ripetitivi. Vi è inoltre un forte richiamo all'importanza della continua ed effettiva cooperazione tra le istituzioni di Strasburgo e le autorità nazionali. Non si segnalano invece novità sostanziali per quanto attiene alle esecuzioni delle decisioni della Corte, aspetto particolarmente delicato anche alla luce dell'elevato contenzioso nei confronti dell'Italia.

conclusasi con una Dichiarazione di Bruxelles su cui si riferirà nella relazione per l'anno 2015 la Commissione UE, a mezzo del suo Vice Presidente, si pronunciava per un proprio forte impegno alla riapertura del negoziato, ciò che veniva richiamato dal Presidente della Cedu in data 19 maggio 2015 in occasione di un intervento tenuto nella 125^a seduta del Comitato dei Ministri⁹⁹.

Ai fini del negoziato, dovrà comunque tenersi conto delle affermazioni della Corte contenute nel citato parere del 18 dicembre 2014, tra le quali - in via non esaustiva - appare opportuno riferire circa le seguenti:

- a) *“La circostanza che l’Unione sia dotata di un ordinamento giuridico di nuovo genere, avente una sua specifica natura, un quadro costituzionale e principi fondativi che sono suoi propri, una struttura istituzionale particolarmente elaborata, nonché un insieme completo di norme giuridiche che ne garantiscono il funzionamento, determina delle conseguenze quanto alla procedura e ai presupposti per un’adesione alla Cedu”*; da tale affermazione sembrerebbe discendere la necessità di un adattamento della stessa Cedu, onde tenere conto della *“struttura costituzionale”* dell’UE, che si riflette nella ripartizione delle competenze fra quest’ultima e i suoi membri e nel quadro istituzionale, che fondano *“l’esistenza di una fiducia reciproca fra gli Stati membri quanto al riconoscimento di tali valori e, dunque, al rispetto del diritto dell’Unione che li attua”*, in relazione al quale i Trattati hanno istituito una tutela giurisdizionale articolata tra giudici nazionali e Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE), garanti del diritto dell’UE;
- b) poiché l’art. 53 della Carta dei diritti fondamentali, secondo la CGUE, costituisce uno *standard* massimo, l’invocazione della Cedu non dovrà pregiudicare il primato o l’applicazione del diritto dell’UE, in un settore ove sia intervenuta un’armonizzazione; trattasi di profilo di grande delicatezza, atteso che - da un lato - gli Stati terzi dovrebbero riconoscere che gli standard UE siano equivalenti a quello della Cedu (ciò che allo stato viene solo presunto secondo la giurisprudenza di Strasburgo) e che gli stessi Stati membri, ai sensi dell’art. 344 TFUE, non dovrebbero tollerare la sottoposizione di una controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione dei Trattati a un organo decidente diverso da quelli di cui ai Trattati; ad analoghe problematiche la CGUE fa cenno, nel proprio parere, quanto al funzionamento del Protocollo n. 16 alla Cedu (cui peraltro non vi sarebbe

L’impegno italiano è diretto ad assicurare che, nel pieno rispetto dello spirito che ispirò la costituzione della Corte, si pervenga a stabilire un’efficiente gestione delle procedure (anche in vista dell’adesione della UE alla Cedu) ed una coerente assunzione di responsabilità per la corretta applicazione della Convenzione da parte degli Stati membri, in modo che il sistema di tutela dei diritti goda di piena attuazione a livello nazionale.

⁹⁹ Il Presidente della Corte Edu ha manifestato il proprio disappunto sul parere espresso dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea in merito all’adesione dell’UE alla Cedu, anche se, a suo avviso, il parere non farà venire meno l’impegno politico di Bruxelles ad aderire.

adesione), posto che esso autorizza le alte giurisdizioni degli Stati a chiedere pareri alla Corte Edu, con rischio di utilizzi "alternativi" al rinvio pregiudiziale alla CGUE;

c) l'accordo di cui al Progetto ora da rinegoziarsi non rispettava il diritto dell'UE laddove, a seguito dell'adesione, si sarebbe attribuita alla Corte Edu la competenza a pronunciarsi su possibili violazioni nel quadro della Politica estera e di sicurezza comune/Politica di Sicurezza e Difesa Comune, materia su cui la stessa CGUE non ha invece giurisdizione.

Tralasciando altri profili - pur non secondari - investiti dai dubbi della Corte del Lussemburgo,¹⁰⁰ appare del tutto evidente che il nucleo delle censure mosse dalla CGUE allo schema di accordo si appunta sul ruolo della Corte di Strasburgo, cui non si potrebbe riconoscere - salvo modifiche dei Trattati - altra veste che quella di organo di applicazione della Convenzione dei diritti dell'uomo, senza mai potersi ingerire in tema di diritti basati sull'ordinamento UE¹⁰¹.

¹⁰⁰ Si pensi, in particolare, ai meccanismi del convenuto aggiunto e del previo coinvolgimento, divisati per adattare il funzionamento della Cedu alla natura dell'UE.

¹⁰¹ La Lettonia, subentrata all'Italia dal gennaio 2015 nella presidenza del Consiglio dell'Unione europea, ha predisposto un "Paper" nel quale si reitera la volontà di proseguire sulla strada del processo di adesione, concentrando l'attenzione sulla necessità, per la ripresa delle attività negoziali, di una fase di riflessione e di lavoro più tecnico, con il contributo della Commissione. Tale riflessione sarebbe propedeutica all'individuazione di emendamenti al testo del progetto di adesione, necessari per affrontare le principali preoccupazioni espresse nel parere della CGUE.

III. INCONTRI E CONVEGNI

1. CONSIGLIO D'EUROPA - RAPPORTO SULL'ESECUZIONE DELLE SENTENZE DELLA CORTE EUROPEA. VISITA IN ITALIA DEL RELATORE KLAAS de VRIES

Nel quadro degli incontri organizzati periodicamente per acquisire informazioni dagli Stati contraenti sui problemi strutturali che ostacolano a livello nazionale la piena esecuzione delle decisioni della Corte, si inserisce la visita in Italia del parlamentare olandese del Consiglio d'Europa Klaas de Vries, relatore del rapporto sull'esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo nei Paesi membri, elaborato, con cadenza biennale, dalla Commissione affari giuridici e diritti dell'uomo dell'Assemblea parlamentare.

L'incontro, che ha avuto luogo presso la Camera dei deputati il 22 ottobre 2014, alla presenza del Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Avv. Antonella Manzione e di rappresentanti delle Istituzioni interessate, ha affrontato i temi ove è stata registrata la maggiore esposizione dell'Italia alle censure della Corte Edu: la durata eccessiva dei procedimenti giurisdizionali e l'effettività dei rimedi; l'espulsione di cittadini stranieri in violazione della Convenzione; i casi di "espropriazione indiretta".

Mr. Klaas de Vries ha sottolineato che il suo mandato è indagare sulla mancata o ritardata esecuzione delle sentenze della Corte di Strasburgo, ma anche analizzare la situazione degli Stati che hanno problemi significativi ad adeguarsi agli *standards* della Convenzione ma nei quali il numero dei casi pendenti dinanzi al Comitato dei Ministri non ha ancora raggiunto proporzioni ingovernabili.

In relazione alla posizione del relatore nei confronti di ciascuna problematica affrontata nel corso della riunione, il rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri ha comunicato la posizione del Governo e le iniziative intraprese per conformarsi alle sentenze della Corte europea, la cui descrizione è riportata, per materia, nell'ambito della presente Relazione, nei pertinenti capitoli.

IV. DOCUMENTI

1. Piano d'Azione sentenza *M.C. ed altri c. Italia* - Aggiornamento**SECRETARIAT GENERAL**SECRETARIAT OF THE COMMITTEE OF MINISTERS
SECRETARIAT DU COMITE DES MINISTRESCOMMITTEE
OF MINISTERS
COMITÉ
DES MINISTRESContact: Anna Austin
Tel: 03 88 41 22 29

Date: 18/11/2014

DH-DD(2014)1397

Documents distributed at the request of a Representative shall be under the sole responsibility of the said Representative, without prejudice to the legal or political position of the Committee of Ministers.

Meeting: 1214 meeting (2-4 December 2014) (DH)

Item reference: Communication from the authorities (general measures) in the case of M.C. and others against Italy (Application No. 5376/11) **(French only)**

Information made available under Rule 8.2.a of the Rules of the Committee of Ministers for the supervision of the execution of judgments and of the terms of friendly settlements.

Les documents distribués à la demande d'un/e Représentant/e le sont sous la seule responsabilité dudit/de ladite Représentant/e, sans préjuger de la position juridique ou politique du Comité des Ministres.

Réunion : 1214 réunion (2-4 décembre 2014) (DH)

Référence du point : Communication des autorités (14/11/2014) (mesures générales) dans l'affaire M.C. et autres contre Italie (Requête n° 5376/11)

Informations mises à disposition en vertu de la Règle 8.2.a des Règles du Comité des Ministres pour la surveillance de l'exécution des arrêts et des termes des règlements amiables.

DH-DD(2014)1397 : distributed at the request of Italy / distribué à la demande de l'Italie.
Documents distributed at the request of a Representative shall be under the sole responsibility of the said Representative, without prejudice to the legal or political position of the Committee of Ministers. / Les documents distribués à la demande d'un/e Représentant/e le sont sous la seule responsabilité dudit/de ladite Représentant/e, sans préjuger de la position juridique ou politique du Comité des Ministres.



REPUBBLICA ITALIANA

Rappresentanza permanente d'Italia presso il Consiglio d'Europa
Ufficio dell'Agente del Governo davanti alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo
Strasburgo

M.C. ET AUTRES CONTRE ITALIE

(Requête n° 5376/11)

Arrêt du 3 septembre 2013


Définitif le 3 décembre 2013

INFORMATIONS DU GOUVERNEMENT ITALIEN suite à la 1208^e réunion du CM-DH

Le Gouvernement italien informe que le projet de loi budgétaire pour 2015, qui prévoit l'allocation de ressources aux régions pour le paiement des arriérés de l'IIS est actuellement à l'examen du Parlement.

En ce qui concerne les paiements courants de l'IIS, le Gouvernement précise que chaque année, conformément à l'arrêt n. 293/2011 de la Cour Constitutionnelle, le bureau compétent du Ministère de l'Economie et des Finances prépare le tableau des paiements au regard des ayants-droit indiqués par le Ministère de la Santé avec le montant global de l'indemnité entièrement réévalué.

Strasbourg, le 14 novembre 2014.



2. Piano d'azione sentenze *Torreggiani ed altri c. Italia* (ricorso n. 43517/09) e *Sulejmanovic c. Italia* (ricorso n.. 22635/03) - Aggiornamento

SECRETARIAT GENERAL

SECRETARIAT OF THE COMMITTEE OF MINISTERS
SECRETARIAT DU COMITE DES MINISTRES

COMMITTEE
OF MINISTERS
COMITÉ
DES MINISTRES



Contact: Anna Austin
Tel: 03 88 41 22 29

Date: 01/10/2014

DH-DD(2014)1143

Documents distributed at the request of a Representative shall be under the sole responsibility of the said Representative, without prejudice to the legal or political position of the Committee of Ministers.

Meeting: 1214 meeting (2-4 December 2014) (DH)

Item reference: Updated action plan (15/09/2014)

Communication from Italy concerning the case of Torreggiani and others against Italy (Application No. 43517/09)

Les documents distribués à la demande d'un/e Représentant/e le sont sous la seule responsabilité dudit/de ladite Représentant/e, sans préjuger de la position juridique ou politique du Comité des Ministres.

Réunion : 1214 réunion (2-4 décembre 2014) (DH)

Référence du point : Plan d'action mis à jour

Communication de l'Italie concernant l'affaire Torreggiani et autres contre Italie (requête n° 43517/09) (*anglais uniquement*).